

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

1^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1994

Presidenza del vice presidente PERLINGIERI
indi del presidente CORASANITI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(419) *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Adornato ed altri; Della Valle ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati.

(76) *BRUTTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*

(209) *MANCINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità organizzata*

(349) *RONCHI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*

(382) *LA LOGGIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*

(Discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 419. Assorbimento dei disegni di legge nn. 76, 209, 349 e 382)

PRESIDENTE:

- CORASANITI (<i>Sinistra Dem.</i>).....	Pag. 9, 10
- PERLINGIERI (<i>PPI</i>)	2, 7
BALLESI (<i>PPI</i>)	10
CASADEI MONTI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore alla Commissione	4, 7
FONTANINI (<i>Lega Nord</i>)	8
GASPARRI, sottosegretario di Stato per l'interno	6
LA LOGGIA (<i>Forza Italia</i>)	8, 9
MAGLIOZZI (<i>AN-MSI</i>)	9
MARCHETTI (<i>Rifond. Progr.</i>)	8
PIERONI (<i>Progr. Verdi-La Rete</i>)	7
VILLONE (<i>Progr. Feder.</i>)	7, 9

I lavori hanno inizio alle ore 17,50.

Presidenza del vice presidente PERLINGIERI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(419) Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Adornato ed altri; Della Valle ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(76) BRUTTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

(209) MANCINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità organizzata

(349) RONCHI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

(382) LA LOGGIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
(Discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 419. Assorbimento dei disegni di legge nn. 76, 209, 349 e 382)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini, Tarella, Matteoli, Agostinacchio, Alemanno, Aloï, Amoroso, Anedda, Ardica, Barbieri, Barra, Basile Domenico, Basile Vincenzo, Benedetti Valentini, Bizzarri, Blanco, Bono, Bracci, Buontempo, Capitaneo, Cardello, Carrara, Caruso Enzo, Caruso Mario, Cecconi, Cefaratti, Cola, Colosimo, Colucci, Conti Giulio, Cuscunà, Della Rosa, Del Prete, Dell'Utri, Epifani, Falvo, Fiori, Forestiere, Fragalà, Gaggioli, Gasparri, Gissi, Gramazio, La Grua, La Russa, Landolfi, Liuzzi, Lo Porto, Manzoni, Marengo, Marengo, Mariano, Marino Giovanni, Marino Buccellato, Martinat, Mastrangelo, Mazzocchi, Mazzone, Menia, Messa, Mitolo, Mormone, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Neri, Nespoli, Olivieri, Onnis, Ozza, Pace Giovanni, Pampo, Paolone, Parenti Nicola, Parlato, Pasetto, Patarino, Petrelli, Pezzella, Pezzoli, Pitzalis, Poli Bortone, Porcu, Rallo, Rastrelli Antonio, Riccio, Rivelli, Rizzo Antonio, Rositani, Salvo, Scalisi, Selva, Sidoti, Simeone, Simonelli, Sospiri, Spagnoletti-Zeuli, Storace, Tascone, Tofani, Trantino, Tremaglia, Tringali, Urso, Valensise, Venezia, Zaccheo e Zacchera; Adornato, Agostini, Albertini, Aloisio, Altea, Amici, Angelini, Angius, Arlacchi, Ayala, Bandoli, Bargone,

Bartolich, Barzanti, Bassanini, Battafarano, Beebe Tarantelli, Bellei Trenti, Berlinguer, Bertinotti, Bielli, Biricotti, Boffardi, Boghetta, Bogi, Bolognesi, Bonfietti, Bongiorno, Bonito, Bonsanti, Bordon, Boselli, Bova, Bracci Marinai, Bracco, Brunale, Brunetti, Caccavari, Calvanese, Calzolaio, Camoirano, Campatelli, Canesi, Carazzi, Carli, Cennamo, Cesetti, Chiaromonte, Chiavacci, Cocci, Commisso, Cordoni, Corleone, Cornacchione Milella, Cossutta, Crucianelli, D'Alema, Dalla Chiesa, Danieli, De Angelis, De Benetti, De Biase Gaiotti, De Julio, De Murtas, De Simone, Del Gaudio, Del Turco, Di Capua, Di Fonzo, Di Lello Finuoli, Di Rosa, Di Stasi, Diana, Diliberto, Domenici, Dorigo, Duca, Emiliani, Evangelisti, Fassino, Ferrante, Finocchiaro Fidelbo, Fumagalli, Galdelli, Galletti, Galliani, Gambale, Garavini, Gatto, Gerardini, Giacco, Giannotti, Giardiello, Giugni, Giulietti, Gori, Grassi, Grasso, Grignaffini, Grimaldi, Gritta Grainer, Guerra, Guerzoni, Guidi Galileo, Incorvaia, Innocenti, Iotti, Jannelli, La Cerra, La Saponara, La Volpe, Lenti, Lombardo, Lopedote Gadaleta, Lorenzetti, Lucà, Lumia, Mafai, Magrone, Manca, Manganelli, Manzini, Mariani, Marino Luigi, Maselli, Masini Nadia, Mastroluca, Mattina, Mattioli, Melandri, Mignone, Montecchi, Moroni, Mussi, Muzio, Napolitano, Nappi, Nardini, Nardone, Navarra, Negri Magda, Novelli, Occhetto, Oliverio, Olivo, Pace Donato, Paggini, Paisan, Paoloni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pericu, Perinei, Pezzoni, Pistone, Porcari, Procacci, Pulcini, Raffaelli, Ranieri, Rastrelli Gianfranco, Reale, Rebecchi, Rinaldi, Rizza, Rizzo Marco, Rotundo, Ruffino, Saia, Sales, Saraceni, Sbarbati, Scalia, Scermino, Schettino, Sciacca, Scotto Di Luzio, Scozzari, Serafini, Settimi, Sitra, Soda, Solaroli, Soriero, Spini, Stampacchia, Stanisci, Superchi, Tanzarella, Tattarini, Taurino, Torre, Trione, Turci, Turco, Turrone, Uccielli, Ugolini, Vannoni, Veltroni, Vendola, Vignali, Vigneri, Vigni, Violante, Visani, Visco, Viviani, Voccoli, Vozza, Zagatti e Zani; Della Valle, Parenti Tiziana, Bertucci, Acierno, Aprea, Arata, Archiutti, Baiamonte, Bassi Lagostena, Bergamo, Bianchi Vincenzo, Bonino, Bortoloso, Broglia, Burani Procaccini, Cabrini, Caccavale, Calderisi, Calleri, Carlesimo, Cascio, Cavanna Scirea, Cecchi, Cherio, Chiesa, Cipriani, Collavini, Colombini, Conte, Cova, Crimi, de Ghislanzoni Cardoli, Del Noce, Devicienti, Di Luca, Di Muccio, Dotti, Ferrara, Fonnesu, Galan, Galli Giacomo, Garra, Ghigo, Godino, Innocenzi, Jannone, Lavagnini, Lazzarini, Leonardelli, Liotta, Lodolo D'Oria, Maiolo, Mammola, Martinelli Paola, Martusciello, Masini Mario, Massidda, Mastrangeli, Maticena, Matranga, Mele, Meluzzi, Merlotti, Molinaro, Muratori, Nan, Novi, Nuvoli, Oberti, Odorizzi, Paleari, Palumbo, Perale, Pilo, Pinto, Pisanu, Piva, Prestigiaco, Romani, Rosso, Rubino, Savarese, Sigona, Sparacino, Stornello, Strik Lievers, Taddei, Taradash, Tarditi, Tortoli, Trapani, Usiglio, Valducci, Vascon, Vigevano e Vito; «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari», d'iniziativa dei senatori Brutti, Tripodi, Biscardi, Garofalo, Imposimato, Marchetti, Smuraglia, Alò, Bergonzi, Carcarino, Corasaniti, Crippa, Di Bella, Fischetti, Giovanelli, Manzi, Masullo, Orlando, Pugliese, Salvato, Scivoletto, Stajano, Vigevani, Bucciarelli, Salvi e Londei; «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità organizzata», d'iniziativa dei senatori Mancino, Ballesi, Bedin, Bonandrini, Diana, Palumbo,

Pinto, Perlingieri, Tamponi, Zecchino e Cusumano; «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari», d'iniziativa dei senatori Ronchi, Abramonte, Campo, Cangelosi, Carella, De Notaris, Di Maio, Falqui, Lubrano di Ricco, Manconi, Mancuso, Pieroni e Rocchi; «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari», d'iniziativa dei senatori La Loggia, Corsi Zeffirelli, Fierotti, Garatti, D'Ippolito Vitale, Alberti Casellati, Scopelliti, Stanzani Ghedini, D'Alì, Pellitteri e Germanà.

Prego il senatore Casadei Monti di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

CASADEI MONTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, i disegni di legge che dobbiamo esaminare sono costituiti dalla proposta presentata alla Camera e approvata la settimana scorsa, nonché dai disegni di legge nn. 76, 209, 349 e 382 presentati al Senato che recepiscono tutti, a cominciare da quello trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, il testo della precedente legge istitutiva di una Commissione antimafia, tranne che per alcuni particolari.

Tralascio gli aspetti meramente formali; la novità più rilevante della proposta, approvata dalla Camera, consiste nella modifica dell'articolo 3. Infatti, al comma 2 dell'articolo 3 del nuovo testo viene precisato che in nessun caso per i fatti di mafia, camorra e altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

Tutti i disegni di legge, ovviamente prescindendo da questa modifica, ripetono nella sostanza il testo della precedente legge, tranne il disegno di legge n. 209 del Gruppo popolare, che presenta due piccole ma significative varianti. La prima concerne la periodicità della relazione che deve essere presentata dalla Commissione al Parlamento: anziché una scadenza annua, si propone una cadenza semestrale. La seconda variante è contenuta nel comma 3 dell'articolo 6, riguardante l'organizzazione interna della Commissione, laddove si prevede la possibilità di utilizzare un magistrato. Mentre la proposta trasmessa dalla Camera e gli altri disegni di legge stabiliscono che la nomina di questo magistrato spetta al Ministro di grazia e giustizia, il disegno di legge n. 209 prevede che tale nomina sia affidata al Consiglio superiore della magistratura.

Mi pare ovvio che il testo base della discussione debba essere quello approvato dalla Camera dei deputati, analizzando poi le varianti contenute nel disegno di legge n. 209 per stabilire se debbano essere approvate o meno.

Con queste precisazioni relative al testo passo alla *ratio* dell'iniziativa legislativa, che in tutti i disegni di legge, compresi quelli che erano alla base del testo approvato dalla Camera, è concordemente ritenuta essere quella della necessità di continuare a seguire il fenomeno della criminalità organizzata, mafiosa e similare, per verificare il tipo di risposta che lo Stato può dare attraverso le sue istituzioni ma anche di analizzare l'evoluzione del fenomeno in sé.

Le finalità specifiche sono quelle stesse esplicitate all'articolo 1, cioè: verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646; accertare la congruità della normativa vigente; accertare e valutare la natura

e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso; riferire al Parlamento.

Mi pare che esista pieno accordo fra tutti i proponenti in ordine alla ragione che richiede di istituire anche per questa legislatura la Commissione antimafia.

Naturalmente è ritenuto pacifico che si debba trattare di una Commissione d'inchiesta, che procede alle indagini con gli stessi poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria. A questa affermazione di principio, che riprende il senso dell'articolo 82 della Costituzione, la proposta di legge approvata dalla Camera e gli altri disegni di legge fanno seguire i contenuti degli articoli 3 e 4 che disciplinano nel dettaglio alcuni aspetti di questo potere. L'articolo 3 riguarda le audizioni e le testimonianze; l'articolo 4 riguarda la richiesta di atti e documenti.

È da segnalare che, molto opportunamente, l'articolo 3 parla di «audizioni a testimonianza», nel senso che non si tratta dell'istituto della testimonianza nel significato che esso assume secondo il nuovo codice di procedura penale.

Il commento di questo articolo mi consente una riflessione che offro all'attenzione della Commissione, in ordine all'ampliamento della nozione del segreto di Stato. Infatti, l'articolo 3 elenca dettagliatamente i segreti opponibili: d'ufficio, professionale, bancario, del difensore, della polizia e di Stato. Per questi segreti si rinvia alle norme del codice di procedura penale, ma con l'innovazione introdotta dalla Camera dell'ampliamento con riferimento all'opponibilità del segreto di Stato. È questa una norma che ritengo di tipo interpretativo-applicativo, che definisce cioè il concetto di segreto di Stato stesso, che non è indicato nell'articolo 202 del codice di procedura, ma più propriamente nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sui segreti.

A questa definizione si aggiunge una precisazione applicativa perché, mentre la norma generale parla di segreto di Stato riguardante gli atti, i documenti, le notizie, le attività idonee a recar danno all'integrità dello Stato democratico, qui si dice che l'attività mafiosa e delle associazioni criminali similari «costituisce fatto eversivo dell'ordine costituzionale» e, quindi, segreto di Stato, che non può essere opposto.

Così interpretata e definita, la modifica introdotta dalla Camera mi sembra non faccia sorgere il problema di costituzionalità, che in qualche modo era stato sollevato con riferimento alla norma costituzionale che prevede che le Commissioni d'inchiesta hanno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, un eventuale allargamento dell'opponibilità del segreto di Stato, che fosse limitato alla sola Commissione d'inchiesta, potrebbe porre dei problemi perché la Commissione verrebbe ad avere più potere dell'autorità giudiziaria. In realtà il problema non sorge se consideriamo, per un verso, che si tratta di una norma interpretativa e non innovativa e che essa ha contenuto generale, cioè che si dà un'interpretazione di carattere generale del concetto di segreto di Stato.

È necessario, ritengo, il consenso interpretativo della Commissione su questo punto. Ma ritengo anche giusto apprezzare la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Ancora per un momento intendo richiamare l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 419, a tutti noto, concernente la composizione della Commissione: «Il Presidente della Commissione è

scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento».

Perchè ci si rivolge ai Presidenti delle due Camere per la nomina della presidenza di una Commissione, quando nelle ordinarie Commissioni del Senato e della Camera dei deputati la scelta dei presidenti è demandata ai componenti della Commissione stessa?

Evidentemente perchè si è ritenuta necessaria l'istanza garantista, costituita dai Presidenti dei due rami del Parlamento, per assicurare la massima imparzialità nella costituzione della Commissione medesima: questa è garanzia imprescindibile proprio per la natura che riveste la Commissione d'inchiesta.

Non aggiungo altro, dando per noti i richiami al codice di procedura penale e al codice penale, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio delle violazioni attinenti i segreti e la disciplina relativa ai documenti.

Questo, in estrema sintesi, è il contenuto di una normativa in gran parte nota e sulla quale esprimo la piena personale adesione.

Per quanto concerne i profili di costituzionalità, ricordo che la precedente legge istitutiva - sia pure per un aspetto secondario - è stata portata all'esame della Corte costituzionale che l'ha ritenuta pienamente legittima: pertanto, anche da questo punto di vista, nessun problema può sorgere.

GASPARRI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo il consenso del Governo sulla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia che costituisce, peraltro, materia di tipica iniziativa parlamentare.

Mi sia consentita però una sola osservazione concernente il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, attinente l'opponibilità del segreto di Stato, introdotto dalla Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento.

Nell'ambito del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati il Governo ha soltanto rilevato la necessità di estendere esplicitamente la condizione prevista nel sopracitato articolo ai procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, per evitare discrasie e conflitti tra diversi poteri; per cui, fermo restando il giudizio positivo sul testo così come configurato, desidero sottolineare questo punto che - se il Parlamento lo riterrà opportuno - richiederà un successivo approfondimento specialmente in relazione all'articolo 204 del codice di procedura penale in quanto tra i «fatti, notizie e documenti» concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale eccetera, non è compreso quanto previsto all'articolo 416-bis del codice penale: andrà cioè esplicitato che anche i reati di mafia di cui al suddetto articolo sono tali da essere assimilati agli altri e quindi da non essere protetti da segreto di Stato neanche di fronte alla magistratura ordinaria.

Questo costituisce argomento di riflessione per voi ed argomento di particolare interesse per il Governo, anche se è chiaro che spetta al Parlamento decidere.

PRESIDENTE. Se si accettasse l'interpretazione proposta dal relatore di considerare il comma 2 dell'articolo 3 norma generale, il problema da lei posto sarebbe risolto *in nuce*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VILLONE. A nome del Gruppo Progressisti-federativo, ritengo questo provvedimento di particolare rilievo, quindi esprimo parere favorevole e soprattutto concordo con la lettura data dal relatore, per cui l'articolo 3 del provvedimento in esame deve essere considerato norma generale di fronte alla quale, d'ora in poi, non sarà opponibile il segreto di Stato in nessuna sede per fatti relativi a mafia e a camorra.

Ribadendo la nostra opinione sulla norma che prevede l'attribuzione della nomina del presidente della Commissione ai Presidenti delle due Camere, giustificabile per il carattere di garanzia specifico che deve possedere il presidente in questione, riteniamo che il meccanismo previsto all'articolo 2 del provvedimento sia accettabile e tale da costituire incentivo a comportamenti ad esso conformi per i Presidenti delle due Camere.

PIERONI. Nell'attenta lettura comparativa delle proposte avanzate dal relatore, è evidentemente sfuggita la diversa formulazione contemplata nel disegno di legge n. 349, presentato dai senatori Ronchi ed altri, con la quale si proponeva l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e dei due segretari all'interno della Commissione.

Già nell'intervento del senatore Villone si individuava *la ratio* che aveva indotto il mio Gruppo a proporre questa formulazione del comma 2 dell'articolo 2, in quanto considerare l'attribuzione della facoltà di nomina del presidente della Commissione come un incentivo per i Presidenti delle due Camere rileva l'esistenza di un problema che, tra l'altro, è già stato sollevato in relazione a questioni diverse e da differenti persone, in particolare dal senatore Cossiga, che ha presentato alcune proposte di legge assegnate alla nostra Commissione che suggerivano, proprio per la configurazione della nuova legge elettorale, di tenere i Presidenti delle Camere al di fuori di un ruolo che rimane comunque politico.

Avremmo preferito questa impostazione, ma, poichè riteniamo di gran lunga più importante l'attivazione della Commissione antimafia nei tempi più rapidi possibili, la questione, per nostra scelta, viene a cadere; facciamo dunque nostro il testo pervenuto dalla Camera dei deputati in quanto, di fronte alla drammatica attualità del problema, prevale la necessità di procedere il più velocemente possibile al varo del testo di legge in esame.

CASADEI MONTI, relatore alla Commissione. Effettivamente, per errore, non ho riportato questo importante passo rilevato dal senatore Pieroni.

Presidenza del presidente CORASANITI

MARCHETTI. Signor Presidente, ringrazio il relatore e mi associo alle sue considerazioni. Credo che sia un atto importante e urgente istituire la Commissione antimafia che nella precedente legislatura ha svolto un ruolo molto positivo e importante.

Pertanto, nell'approvare questo testo di legge così come trasmesso dalla Camera dei deputati, perchè a questo punto non credo sia il caso di apportare modifiche neanche migliorative al testo pervenutoci, mi auguro che la Commissione sia insediata il più rapidamente possibile.

È prassi che i Presidenti di Camera e Senato scelgano un Presidente che appartenga in alternanza una volta alla Camera e una volta al Senato. Credo che debba essere rispettata questa prassi e auspico che un senatore presieda la Commissione antimafia. È un auspicio che formulo augurandomi che la Commissione, da chiunque presieduta, prosegua e approfondisca il lavoro che con molto impegno e capacità è stato portato avanti dalla Commissione precedente.

FONTANINI. Il Gruppo della Lega Nord è d'accordo con questo provvedimento. La costituzione della Commissione sul fenomeno della mafia e altre associazioni malavitose è chiaramente un atto dovuto anche perchè le cronache recenti evidenziano come questo fenomeno sia ancora forte e ben presente non solo in alcune zone del nostro paese ma anche nel Nord.

In pratica il fine di questa Commissione è di smantellare il potere intimidatorio mafioso che esercita pressioni enormi sul mondo economico, amministrativo e giudiziario attraverso azioni sanguinarie.

Dopo il cambiamento di gran parte della classe politica intervenuto in questa legislatura il compito della Commissione è quello di sgombrare in modo fattivo il dubbio di una contiguità tra mafia e libere istituzioni.

LA LOGGIA. Signor Presidente, desidero solo sottolineare come sia assolutamente prevalente l'approvazione dello stesso testo licenziato dalla Camera rispetto ad ulteriori eventuali modifiche migliorative con riferimento ad aspetti contenuti in altri disegni di legge predisposti come anche ad ulteriori riflessioni nel frattempo maturate e che non voglio nemmeno anticipare per facilitare l'approvazione del provvedimento.

Quel che mi sembra opportuno evidenziare, oltre che come parlamentare di questa Repubblica anche come siciliano, è l'auspicio che per questa Commissione vengano scelte persone tecnicamente al massimo livello di preparazione e di capacità di analisi. È un auspicio che formulo per il Parlamento e per il nostro paese perchè il lavoro della Commissione, superando qualsiasi tipo di divisione nell'ambito di qualunque indirizzo politico, di maggioranza e di opposizione, nel superiore interesse del paese (credo che mai come per questo argomento debba essere sottolineata tale esigenza) possa essere svolto con la massima determi-

I^a COMMISSIONEI^a RESOCONTO SEN. (22 giugno 1994)

nazione, capacità di analisi e di indagine per portare alla sconfitta definitiva non solo la mafia, la 'ndrangheta e la camorra ma anche tutte le altre forme di criminalità organizzata, che non solo stanno nuocendo al convivere civile ma anche all'immagine esterna dell'Italia.

Credo sia opportuno in questa circostanza sottolineare con forza e con la massima determinazione tale auspicio che viene dal mio Gruppo e dai Gruppi della maggioranza e che mi auguro venga ampiamente condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

MAGLIOZZI. Signor Presidente, mi associo alle nobili parole del mio collega anche a nome del Gruppo di Alleanza nazionale.

VILLONE. L'auspicio formulato dal senatore La Loggia in relazione alla incisività del lavoro della Commissione di inchiesta è generalmente condiviso.

BALLESI. Signor Presidente, dichiariamo anche noi l'apprezzamento nei confronti del testo licenziato dalla Camera dei deputati e condividiamo l'esigenza da tutti prospettata che quanto prima la Commissione possa essere insediata.

Siccome ho fatto parte della Commissione nella scorsa legislatura vorrei ricordare che, al momento della scelta dei componenti, allora ci ponemmo molti problemi e siamo ricorsi al criterio di scegliere i membri della Commissione anche in relazione alle regioni di provenienza. Non per discriminare qualcuno o privilegiare qualcun altro, ma voglio richiamare l'attenzione su un aspetto da altri richiamato e cioè che questa Commissione deve avere il massimo di trasparenza possibile nella propria azione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che la Commissione giustizia ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 419:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Tuttavia la maggioranza della Commissione ha espresso l'auspicio che il Parlamento sia informato in via preliminare, e comunque con cadenza semestrale, dei lavori della Commissione d'inchiesta».

VILLONE. Si tratta di proposte di emendamento?

PRESIDENTE. No, si tratta di osservazioni espresse in sede di parere.

LA LOGGIA. Anzichè delle osservazioni, potremmo considerarle come degli auspici espressi alla nostra Commissione. Potrebbero essere ritenute dalla Commissione di inchiesta quali raccomandazioni di metodo affinché si autodetermini in questo senso.

VILLONE. Concordo.

BALLESI. Ritengo molto delicato il punto relativo alla diffusione di notizie; in passato finivamo per riunirci alla sera quando al mattino le notizie relative al tema della nostra discussione erano già note attraverso conferenze stampa rilasciate dai vari Procuratori della Repubblica o dalla DIA. Sostanzialmente ci trovavamo «spiazzati» dalle interviste del mattino e ciò che doveva restare segreto era invece già di dominio pubblico.

I lavori della Commissione antimafia devono essere condotti in maniera assolutamente seria e segreta, altrimenti tutto l'operato finisce per essere reso vano dalla pubblicità basata sui fatti, su contenuti specifici, su persone da ascoltare — sia si tratti di mafiosi che di sicari. In passato, i cinquanta parlamentari appartenenti alla Commissione finivano per sentirsi ridicoli di fronte a tutto ciò.

PRESIDENTE. La stessa Commissione potrebbe prevedere al riguardo una norma particolare all'interno del proprio regolamento; ritengo comunque che i comportamenti da lei menzionati siano da considerare semplicemente fatti di costume.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 419.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 419.

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari)

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denomi-

nate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

È approvato.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

È approvato.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

È approvato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui

all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

È approvato.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

È approvato.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

I^a COMMISSIONE

I^o RESOCONTO SEN. (22 giugno 1994)

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 76, 209, 349 e 382 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consiglio parlamentare proposto all'Ufficio centrale e dei resoconti strategici
DOLESSA MARISA NUDDA

